



COMMISSIONE DI STUDIO “TERZO SETTORE”

Circolare del 7 Settembre 2022

***Scadenze per la redazione ed il deposito
del Bilancio degli Entri del Terzo Settore***

***Iscrizione al RUNTS:
modalità e contenuti della richiesta***





Componenti e redattori del documento

Domenico MUCCI (Presidente della Commissione)

Giorgio GENTILI

Fabio ROCCI

Stefano QUARCHIONI

Samuela MOSCA

Alberto CAVALLARO

Stefania MORRESI

Antonella FERMANI

Alfredo BENEDETTI

Beatrice CAPORALETTI

Roberto D'ASCANIO

Stefano FALCIONI

Andrea GARBUGLIA

Bruno OLIVIERI

Roberto PEPA

Tatiana SEGHETTA

Maria Cristina TORRESI

Christian SFORZINI



Enti Terzo Settore: le scadenze per la redazione e il deposito del bilancio

Con l'avvio dell'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) si sono resi necessari chiarimenti e indicazioni operative in merito al bilancio degli ETS.

Attualmente si possono presentare le due seguenti situazioni:

- enti che conseguono ex novo l'iscrizione al RUNTS;
- ODV e APS coinvolte nel procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al RUNTS, successivo al processo di trasmigrazione, ai sensi dell'articolo 54, commi 1 e 2 del Codice del Terzo Settore.

L'art. 13, commi 1 e 3 prevede l'obbligo per tutti gli Enti del Terzo Settore con ricavi, proventi o entrate superiori a 220.000,00 Euro annui di redigere il bilancio d'esercizio "ordinario", redatto per per competenza e costituito da:

- stato patrimoniale;
- rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente;
- relazione di missione.

Per gli Enti del Terzo settore più piccoli, con entrate sotto i 220.000 euro annui, il bilancio può essere redatto utilizzando il cosiddetto rendiconto per cassa, con l'indicazione delle entrate e uscite dell'ente.

Entrambi i bilanci vanno redatti sulla base degli schemi disposti dal **Decreto Ministeriale n. 39 del 5 marzo 2020**.

Con la **Nota n. 5941 del 5 aprile 2022** il **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** ha fornito chiarimenti riepilogando con una tabella i tempi di redazione e deposito dei bilanci per gli ETS.

Deposito di bilancio per gli Enti neo iscritti al RUNTS



Il Ministero del Lavoro ha specificato che **l'iscrizione nel RUNTS ha effetto costitutivo**, in quanto comporta l'attribuzione della qualifica di ETS all'organizzazione iscritta, come specificato dall'articolo 4, comma 1 del Codice che individua tra gli elementi costitutivi della figura giuridica dell'ETS l'iscrizione al Registro Unico Nazionale.

Pertanto, **per i nuovi soggetti iscritti al RUNTS** diversi dagli ETS di diritto transitorio (ODV, APS e ONLUS iscritte nei rispettivi, preesistenti registri), **l'obbligo di adozione dei modelli di bilancio definiti con il D.M. n. 39/2020 si configura soltanto in seguito all'avvenuta iscrizione.**

Per questi Enti, se in attività da uno o più esercizi, grava l'obbligo di allegare alla domanda di iscrizione l'ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati, unitamente alle copie dei verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione [articolo 8, comma 5, lettera c) del D.M. n. 106 del 15 settembre 2020. I bilanci da allegare, poiché redatti antecedentemente alla qualificazione dell'ente quale ETS e quindi del suo assoggettamento alle disposizioni del Codice e della relativa disciplina attuativa, non devono essere conformi ai modelli individuati nel D.M. n. 39/2020. L'ente, per sua libera scelta, ancor prima di conseguire l'iscrizione al RUNTS, ha la possibilità di conformare il proprio bilancio al modello rappresentato dal D.M. n. 39/2020.

In sostanza, per gli enti di nuova iscrizione, l'obbligo di attenersi agli schemi ministeriali sorge soltanto a partire dall'esercizio finanziario nel quale l'ente medesimo ha conseguito l'iscrizione al RUNTS, anche con riferimento a tutti i casi in cui tale iscrizione sia avvenuta in corso d'anno.

A tale vincolo **vi può essere una deroga nel caso di iscrizione conseguita nell'ultimo trimestre dell'esercizio finanziario**, coincidente con l'ultimo trimestre dell'anno solare, nel caso in cui l'esercizio finanziario si identifichi con l'anno solare), in coerenza con l'orientamento espresso nella Nota ministeriale n. 5176 del 16 aprile 2021, concernente i profili temporali dell'obbligo di redazione del bilancio sociale.

Deposito del bilancio per ODV e APS coinvolte nel procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al RUNTS



L'avvio a partire dal 22 febbraio 2022 dei procedimenti di verifica post-trasmigrazione riguardanti gli enti iscritti nei preesistenti registri di settore ha fortemente impattato sul deposito presso il RUNTS del bilancio d'esercizio o del rendiconto per cassa, che ai sensi dell'articolo 48, comma 3 del Codice, deve avvenire entro il 30 giugno di ogni anno.

Considerando che il perfezionamento dell'iscrizione nel RUNTS di numerose ODV e APS si è concluso e si concluderà verosimilmente dopo tale data, si deve escludere in via generale l'esigibilità di tale adempimento entro la data del 30 giugno 2022.

Tuttavia, poiché il bilancio 2021 contiene informazioni potenzialmente rilevanti ai fini della verifica della sussistenza di talune condizioni poste dal Codice, ed in considerazione del contributo che il deposito del bilancio fornisce alla concreta applicazione del principio di trasparenza, è necessario che tutte le ODV e le APS coinvolte in tali procedimenti effettuino il **deposito del bilancio 2021 entro 90 giorni dall'iscrizione al RUNTS.**

Qualora il competente ufficio del RUNTS dovesse rilevare il mancato deposito, esso potrà avviare il procedimento di cui all'articolo 48, comma 4 del Codice, assegnando un termine, di carattere perentorio, entro il quale l'ente dovrà provvedere all'adempimento in questione, incorrendo, in caso di mancato adempimento, nella cancellazione dal Registro.

La Nota ministeriale del 5/4/2022 specifica che, qualora il bilancio 2021 non rientri tra quelli allegati alla domanda di iscrizione presentata entro il corrente anno, il deposito dello stesso potrà essere effettuato a cura dell'ente entro 90 giorni dall'iscrizione.

Analoghe considerazioni devono essere sviluppate relativamente al deposito presso il RUNTS del bilancio sociale da parte degli ETS con ricavi e proventi superiori a 1 milione di euro (articolo 14, comma 1 del CTS). In questo caso, si deve considerare già cogente l'obbligo di pubblicazione del bilancio sociale 2021 sul sito internet dell'ETS entro la data del 30 giugno 2022.

Tale obbligo riguarda anche le ONLUS, secondo quanto già espresso nella Nota del MLPS n. 11029 del 3 agosto 2021.



Informazioni utili per accedere al sito del RUNTS e modalità di deposito dei bilanci

Gli ETS che devono depositare il Bilancio 2021, come pure quelli che devono iscriversi al RUNTS, debbono dotarsi di un indirizzo PEC, inoltre il Presidente deve avere lo SPID e la firma digitale.

Il link di accesso al RUNTS è il seguente:

<https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome>

Al sito si accede con lo SPID.

Tutti i documenti devono essere presentati in formato pdf/A e firmati digitalmente.

Il rendiconto per cassa e il bilancio “ordinario”, composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, deve essere presentato con un unico file.

Al bilancio va allegato il verbale dell’assemblea soci che ha approvato lo stesso ed eventualmente la relazione del revisore o dell’organo di controllo.

Nella Nota ministeriale del 5/4/2022 si evidenzia che gli ETS, che redigono il bilancio di esercizio ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del Codice (comprendente stato patrimoniale, conto economico e relazione di missione), possono non presentare il bilancio comparativo 2020, per evitare gli oneri amministrativi connessi alle operazioni di riclassificazione ex post delle voci di bilancio.

Il Ministero ha considerato ragionevole estendere tale semplificazione anche agli Enti del terzo settore che redigono il rendiconto per cassa in quanto coerente con uno dei fondamentali principi di graduazione degli obblighi di rendicontazione in ragione della dimensione economica dell’attività svolta dall’ente evidenziati dalla Legge n. 106/2016.

Di seguito una sintesi degli obblighi e delle relative scadenze in merito al bilancio degli ETS

ETS	Momento di iscrizione al RUNTS	Redazione e approvazione del bilancio	Scadenza deposito bilancio RUNTS
	Entro il 30/09/2022	Approvano alla fine	Depositano entro il

Enti costituiti nel 2022 che ottengono iscrizione al RUNTS e tenuti a redigere il bilancio di esercizio (periodo di attività superiore ai 3 mesi)	Dal 01/10/2022 al 31/12/2022	Possono chiudere alla fine dell'anno 2023 il bilancio comprendente anche gli ultimi 3 mesi dell'anno 2022. Utilizzano i modelli ex d.m. 39/2020.	30/06/2023 il bilancio relativo all'anno 2022
Enti costituiti prima del 2022 che ottengono l'iscrizione al RUNTS nel corso dello stesso (enti preesistenti privi delle qualifiche APS, ODV, Onlus)	Entro il 30/09/2022	Approvano alla fine del 2022 il bilancio di esercizio secondo i modelli ex d.m. 39/2020	Depositano entro il 30/06/2023 il bilancio relativo all'anno 2022
ODV/APS coinvolte nella trasmigrazione	Dal 01/10/2022 al 31/12/2022	Possono chiudere alla fine dell'anno 2022 il bilancio di esercizio utilizzando modelli non ex d.m. 39/2020	Depositano entro il 30/06/2023 il bilancio relativo all'anno 2022 (anche se redatto con modulistica non ex d.m. 39/2020)
Onlus	Ottengono il perfezionamento dell'iscrizione al RUNTS nel corso del 2022	Approvano secondo la tempistica prevista il bilancio di esercizio 2021 utilizzando i modelli ex d.m. 39/2020	Depositano entro 90 giorni dall'iscrizione il bilancio 2021; Depositano entro il 30/06/2023 il bilancio dell'anno 2022.
Onlus	Possono chiedere l'iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo successivo all'autorizzazione della Commissione UE	Approvano i bilanci di esercizio 2021 e seguenti utilizzando i modelli ex d.m. 39/2020 indipendentemente dal momento dell'iscrizione al RUNTS.	<u>Se iscritti nel 2022:</u> Bilancio dell'anno 2021 depositato entro il 30/06/22 per gli enti iscritti entro tale data; entro 90 gg. dall'iscrizione per gli enti iscritti dopo il 30/06/22 se il bilancio 2021 non era allegato alla domanda di iscrizione.



Se iscritti nel 2023:
Bilancio dell'anno 2022
deposito entro il
30/06/2023 per gli enti
iscritti entro tale data;
entro 90 gg.
dall'iscrizione per gli enti
iscritti dopo il 30/06/23
se il bilancio 2022 non
era allegato alla
domanda di iscrizione

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

ISTRUZIONE AL RUNTS: MODALITA' E CONTENUTI DELLA RICHIESTA

Accesso tramite SPID o CIE (del legale rappresentante) alle apposite funzioni del "Front Office"

Com'è noto dal 24 novembre 2021 è operativo il Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) il Registro è gestito con modalità telematiche su base territoriale dall'Ufficio Statale, dagli Uffici Regionali e dagli Uffici Provinciali del RUNTS, istituiti rispettivamente presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, presso ciascuna Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il RUNTS è pubblico, consultabile da tutti gli interessati e dalle Pubbliche Amministrazioni. Le procedure di iscrizione degli enti, le modalità per il deposito degli atti, le regole per la tenuta la conservazione e la gestione del RUNTS sono definite dal [Decreto Ministeriale 15 settembre 2020, n. 106 e dai relativi allegati](#).

Tra i requisiti per l'iscrizione merita specifica **attenzione l'obbligo di registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto presso l'Agenzia delle entrate**, anche per gli enti privi di personalità giuridica, requisito non previsto espressamente dal codice del Terzo settore ma introdotto dal decreto Runts. Inoltre, **per gli enti già costituiti ma che non siano in grado di produrre l'atto**



costitutivo (ad esempio nel caso in cui sia stato smarrito), è prevista la possibilità di dichiararne l'insussistenza o l'irrecuperabilità tramite autocertificazione.

L'iscrizione è gratuita, ad esclusione dell'eventuale pagamento dell'imposta di bollo e di registro sulla registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto.

Gli enti non iscritti nei precedenti registri del volontariato e della promozione sociale e che quindi non sono oggetto di trasmigrazione, possono chiedere l'iscrizione ad una delle sezioni del RUNTS, accedendo tramite SPID o CIE (del legale rappresentante) alle apposite funzioni del "[Front Office](#)". Non sono coinvolti nella procedura di trasmigrazione le associazioni iscritte negli elenchi regionali di volontariato di protezione civile.

Si ricorda che ogni ente che desidera ottenere l'iscrizione al Runts deve dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) e della firma digitale collegata: questo poiché la domanda di iscrizione e tutte le successive comunicazioni con gli uffici del registro avvengono con modalità telematiche.

In merito al procedimento di iscrizione (art. 8 del [decreto Runts](#)), nello "schema" che segue sono elencate le diverse tipologie di Ets che presentano la domanda di iscrizione e la modulistica richiesta

ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO PER ENTI PRIVI DI PERSONALITÀ GIURIDICA

(sezioni a, b, c, f, g) – Art. 8, decreto Runts– ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (ODV)

– ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

– ENTI FILANTROPICI

-SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO (SE NON ISCRITTE AL REGISTRO IMPRESE)

– ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE

Chi presenta la domanda:

Il **rappresentante legale** dell'ente o, su mandato di quest'ultimo, il rappresentante legale della



rete associativa cui l'ente aderisce, deve possedere lo **Spid (sistema pubblico di identità digitale) o Cie (carta d'identità elettronica)**, per [l'accesso alla piattaforma](#); la **firma digitale collegata**, per la domanda di iscrizione e la gestione delle comunicazioni. Inoltre, l'Ente, per cui viene presentata l'istanza, deve dotarsi di un **indirizzo di posta elettronica certificata (Pec)**: questo poiché la domanda di iscrizione e tutte le successive comunicazioni con gli uffici del registro avvengono con modalità telematiche.

Invio della domanda:

In **modalità telematica** attraverso il portale del Runts

(<https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome>)

all'ufficio della Regione o Provincia autonoma in cui l'ente ha sede legale. Ogni ente presenta una propria istanza. Non è ammessa un'istanza multipla per più enti.

Allegati alla domanda:

- a) **Atto costitutivo;**
- b) **Statuto registrato;**
- c) Se ente costituito da uno o più esercizi, **ultimo o ultimi 2 bilanci consuntivi, se disponibili, e copie dei verbali assembleari di approvazione;**
- d) Se ente affiliato a rete associativa, **attestazione di adesione alla stessa rilasciata dal rappresentante legale della rete**. Se affiliato a più reti, attestazione da parte del rappresentante legale di ciascuna rete;
- e) Nel caso in cui l'ente superi per 2 esercizi consecutivi due dei tre limiti previsti all'art. 31 del Cts, necessaria acquisizione delle **informazioni antimafia**.

Informazioni contenute nella domanda di iscrizione:

- a) **Indicazione della sezione del Runts** in cui si chiede l'iscrizione;

- b) **Denominazione;**
- c) **Codice fiscale;**
- d) Eventuale **partita IVA;**
- e) **Forma giuridica;**
- f) **Sede legale;**
- g) Indirizzo di **posta elettronica certificata;**
- h) **Contatto telefonico;**
- i) **Sedi secondarie**, se presenti (non costituiscono sedi secondarie dell'ente le sedi legali di enti eventualmente affiliati che siano dotati di un proprio differente codice fiscale rispetto all'ente che chiede l'iscrizione);
- j) **Data di costituzione;**
- k) **Attività di interesse generale** scelte e che l'ente ha effettivamente intenzione di esercitare;
- l) Previsione statutaria dell'esercizio di eventuali **attività diverse**, ex art. 6 del Cts;
- m) Indicazione del **codice fiscale del soggetto o dei soggetti cui l'ente eventualmente aderisce;**
- n) **Generalità di tutti coloro che abbiano cariche sociali con indicazione dei relativi poteri ed eventuali limitazioni**, e della data di nomina. Nel caso in cui siano istituiti gli organi di controllo e di revisione, vanno allegate le dichiarazioni di accettazione, di assenza di cause di ineleggibilità e decadenza, e di possesso dei requisiti per ricoprire le rispettive cariche;
- o) Eventuale **iscrizione al registro imprese**, nel caso in cui l'ente eserciti la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale;
- p) Eventuale **dichiarazione di accreditamento ai fini dell'accesso al 5 per mille;**
- q) Dichiarazione **presunzione di commercialità o non commercialità dell'ente** ex art. 79, c. 5 Cts;
- s) Indirizzo del **sito internet**, se disponibile.

r) **Solo per Odv e Aps: numero di associati cui sia riconosciuto il diritto di voto** distinti per persone fisiche o enti e, in quest'ultimo caso, specificando se ciascun ente associato sia iscritto o



meno alla medesima sezione del Runtis per cui si chiede l'iscrizione; **numero di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati; numero di volontari iscritti nel registro** dei volontari dell'ente; **numero di volontari degli enti aderenti** di cui l'Odv o Aps che chiede l'iscrizione si avvalga.

Collegamento al “Front Office Runtis”

<https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome>

